



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BORGHESE-FARANDA

Con sedi associate

METD023017 ITCG "F. Borghese" – MERA023011 IPAA "G. Faranda" – MERI02301L IPIA "G. Faranda"
METD02351L corso serale "F. Borghese"

Via **Mons. Ficarra, 10** – **98066** – **PATTI (ME)**
Centralino/Fax **0941 21007** Presidenza **0941 22078**
www.iisborghesefaranda.edu.it e-mail: **meis023001@istruzione.it**
pec: **meis023001@pec.istruzione.it**
Cod.Min. **MEIS023001** - Cod.Fisc. **94014110830**



Deliberato dal Collegio dei Docenti il 06.11.2025

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Emanuele

INDICE

INDICE	1
PREMESSA	3
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA	3
PARTE I: ORGANI COLLEGIALI	4
Art. 1.1 - <i>Organi Collegiali operanti nella scuola</i>	4
Art. 1.2 - <i>Modalità operative degli organi operanti nell'Istituto</i>	4
Art. 1.3 – <i>Convocazione degli organi collegiali</i>	4
Art. 1.4 - <i>Verbalizzazione e pubblicità delle sedute</i>	4
PARTE II: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	5
Art. 2.1 - <i>Credito scolastico, voto di condotta e validità dell'anno scolastico</i>	5
2.1.1 - <i>Credito scolastico – Riferimenti normativi aggiornati</i>	5
2.1.2 - <i>Voto di condotta e validità dell'anno scolastico</i>	5
Art. 2.2 - <i>Consegna pagelle e pagellini</i>	5
Art. 2.3 – <i>Viaggi di istruzione</i>	6
Art. 2.4 - <i>Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici</i>	6
2.4.1 - <i>Divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici personali</i>	6
2.4.2 - <i>Deroghe</i>	6
2.4.3 - <i>Compiti dei docenti e gestione delle infrazioni</i>	6
2.4.4 - <i>Sanzioni</i>	7
2.4.5 - <i>Divieto di riprese audio-video e tutela della privacy</i>	7
2.4.6 - <i>Norme per il personale docente</i>	7
Art. 2.5 - <i>Ulteriori divieti e uso corretto delle attrezzature scolastiche</i>	7
Art. 2.6 - <i>Comportamento in caso di emergenza</i>	7
Art. 2.7 - <i>Abbigliamento non consono al contesto scolastico</i>	8
Art. 2.8 - <i>Divieto di fumo</i>	8
2.8.1 - <i>Procedura di accertamento delle violazioni</i>	8
Art. 2.9 - <i>Somministrazione farmaci</i>	8
PARTE III: STUDENTESSE E STUDENTI	10
DIRITTI	10
Art. 3.1 - <i>Diritto all'apprendimento e alla formazione</i>	10
Art. 3.2 - <i>Diritto alla riservatezza</i>	10
Art. 3.3 - <i>Diritto all'informazione</i>	10
Art. 3.4 - <i>Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola</i>	10
Art. 3.5 - <i>Diritto di espressione</i>	10
Art. 3.6 - <i>Diritto alla difesa</i>	11
Art. 3.7 - <i>Diritto all'integrazione degli studenti stranieri</i>	11
Art. 3.8 - <i>Diritto di associazione</i>	11
3.8.1 - <i>Finalità delle associazioni</i>	11
3.8.2 - <i>Costituzione delle associazioni</i>	11
Art. 3.9 - <i>Diritto all'utilizzo dei locali</i>	11
Art. 3.10 - <i>Diritto di riunione</i>	11
Art. 3.11 – <i>Assemblee studentesche</i>	12
Art. 3.12 - <i>Riunioni pre-assembleari</i>	12
Art. 3.13 - <i>Assemblea d'Istituto</i>	12
Art. 3.14 - <i>Convocazione delle assemblee d'Istituto</i>	12
Art. 3.15 - <i>Elezione della presidenza d'assemblea</i>	12
Art. 3.16 - <i>Quorum per le votazioni</i>	13
Art. 3.17 - <i>Assemblea di classe</i>	13
Art. 3.18 - <i>Tempi e modi dell'assemblea di classe</i>	13
Art. 3.19 - <i>Vincolo per i rappresentanti degli alunni</i>	13
Art. 3.20 - <i>Verbalizzazione e Presidenza d'assemblea di classe</i>	13
Art. 3.21 - <i>Autorizzazione di assemblee di classe</i>	13

Art. 3.22 - Locali non consentiti per le assemblee di classe	13
Art. 3.23 - Assemblee di plesso	13
Art. 3.24 - Comitato Studentesco	14
Art. 3.25 - Giunta del Comitato	14
Art. 3.26 - Presidente del Comitato studentesco	14
DOVERI	14
Art. 3.27- Ingresso nelle classi	14
Art. 3.28 - Permessi di uscita e ritardi in ingresso	15
Art. 3.29 - Autorizzazioni permanenti di ingressi e uscite differiti	15
Art. 3.30 - Anticipazione orario di fine lezione e posticipo ingresso	15
Art. 3.31 - Giustificazione delle assenze	16
Art. 3.32 - Assenze collettive arbitrarie	16
Art. 3.33 - Divieto di allontanarsi dall'aula senza autorizzazione	16
Art. 3.34 – Utilizzo dei servizi igienici	16
Art. 3.35 - Intervallo dedicato alla ricreazione e relativi spazi	16
Art. 3.36 - Comportamento degli alunni durante il cambio dell'ora, dell'uscita dall'Istituto	17
3.36.1 Spostamenti verso Laboratori, Palestra e Altri Ambienti	17
3.36.2 Uscita dall'Istituto	17
Art. 3.37 - Laboratori	18
Art. 3.38 – Biblioteca e Aula Magna	18
PARTE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI	19
Art. 4.1 – Premessa	19
Art. 4.2 - Sanzioni	19
Art. 4.3 - Quadro sinottico delle infrazioni e relativi provvedimenti	22
Art. 4.4 - Procedimento	26
Art. 4.5 – Impugnazioni. Organo di Garanzia	28
PARTE V - GENITORI	29
Art. 5.1 - Partecipazione dei genitori e relativo comitato	29
Art. 5.2 - Diritto di informazione sul profitto	29
Art. 5.3 - Collaborazione scuola e famiglie	29
PARTE VI - PERSONALE DELLA SCUOLA	30
Art. 6.1 - Compiti e competenze del personale della scuola	30
Art. 6.2 – Registro Elettronico/Utilizzo delle attrezzature informatiche ed elettroniche	30
Art. 6.3 - Diritto e dovere di partecipazione del personale scolastico	30
Art. 6.4 - Orario di presenza e vigilanza in istituto	30
Art. 6.5 - Vigilanza degli alunni e relativa responsabilità	30
Art. 6.6 - Divieto di abbandono delle aule e dei laboratori	30
Art. 6.7 - Notifica degli ordini di servizio e presa visione del foglio giornaliero delle supplenze	31
Art. 6.8 - Insegnanti a disposizione	31
Art. 6.9 – Variazione di orario	31
Art. 6.10 - Uso della fotocopiatrice	31
Art. 6.11 - Compiti del coordinatore	31
Art. 6.12 - Compiti del segretario dei consigli di classe (per le classi quinte)	32
Art. 6.13 - Patto educativo di corresponsabilità	32
Art. 6.14 - Uffici di segreteria – Personale amministrativo e personale tecnico	33
Art. 6.15 - Collaboratori scolastici	33

Premessa

Le norme che seguono si prefiggono di regolamentare i fondamentali aspetti della vita della scuola, orientando gli utenti, alunni ed operatori, famiglie e, più in generale tutti i soggetti e le formazioni sociali intermedie con cui l'Istituzione scolastica interagisce, alla fedeltà, ai doveri, al rispetto dei diritti di tutti e al corretto uso dei beni della comunità, ai valori declinati nella Costituzione e che stanno alla base della comunità sociale.

Il presente regolamento è stato aggiornato nel pieno rispetto della normativa vigente, è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", emanato con D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235, dalla Circolare Ministeriale prot.n. 3602/PO del 31/07/2008; è stato, inoltre, aggiornato tenendo conto delle disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università di cui al Decreto Legge n. 137 del 01/09/2008, DPR n. 134/2025, al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche emanato con il DPR n. 275/1999 e del DPR n. 567/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Esso è coerente al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Vita della comunità scolastica

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia stilata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità sociale e civile di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità sociale e civile di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, si prefigge la crescita umana e culturale dei giovani, anche attraverso la libertà di pensiero e coscienza, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

PARTE I: ORGANI COLLEGIALI

Art. 1.1 - Organi Collegiali operanti nella scuola.

Operano nell'Istituto, così come normato dal Testo Unico D.L. 16 aprile 1994 n.297, i seguenti Organi Collegiali

- **Consigli di classe.**
- **Collegio dei docenti.**
- **Consiglio d'Istituto.**
- **Giunta esecutiva.**
- **Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.**
- **Organo di garanzia.**

Esercitano attività in Istituto anche i seguenti organi:

- **Assemblee Studentesche.**
- **Comitato Studentesco.**
- **Assemblee dei Genitori.**
- **Comitato dei genitori.**

Art. 1.2 - Modalità operative degli organi operanti nell'Istituto

La vita dell'Istituto, sia in materia didattica che in quella amministrativa, è gestita e controllata dagli Organi Competenti, ciascuno nel proprio ambito; essi, se lo ritengono opportuno, possono istituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati fissandone le prerogative, i compiti e la composizione. Ciascun Organo, per quanto possibile e nel pieno rispetto delle competenze di ciascuno, opera in forma coordinata con gli altri organi presenti nell'Istituto. Tutti operano in modo da concorrere al raggiungimento delle finalità della Scuola.

Art. 1.3 – Convocazione degli organi collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Dirigente Scolastico o, quando previsto, dal Presidente, con avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, tramite posta elettronica istituzionale e/o pubblicazione nell'area riservata del sito web della scuola e/o pubblicazione nella bacheca del registro elettronico. In caso di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore. Il Collegio dei Docenti ed i Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente scolastico sulla base di un Piano di Lavoro annuale appositamente predisposto all'inizio dell'anno scolastico. Possono, comunque, essere convocati per iniziativa del Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le modalità di convocazione rispettano quanto previsto dal D.Lgs. 297/1994 e, per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, dalla C.M. n. 105/1975.

Art. 1.4 - Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Art. 2.1 - Credito scolastico, voto di condotta e validità dell'anno scolastico

2.1.1 - Credito scolastico – Riferimenti normativi aggiornati

L'attribuzione del credito scolastico avviene secondo quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dal D.M. 742/2017 e dalle Ordinanze Ministeriali annuali sugli Esami di Maturità.

Il credito scolastico:

- è attribuito dal Consiglio di Classe sulla base della media dei voti, del comportamento, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione e dell'eventuale valorizzazione delle eccellenze;
- è espresso in punti, secondo le fasce di oscillazione stabilite dalla normativa vigente;
- concorre alla determinazione del punteggio finale dell'Esame di Maturità.

2.1.2 – Voto di condotta e validità dell'anno scolastico

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta a ciascun alunno sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.

Il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 62/2017).

Un voto inferiore a sei decimi ($\leq 5/10$) comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Maturità.

Un voto pari a sei decimi (6/10) comporta:

- la sospensione del giudizio,
- l'assegnazione di un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva.

Per ottenere il punteggio massimo della fascia di credito corrispondente alla media dei voti, lo studente deve aver conseguito almeno 9/10 nel voto di comportamento.

Ai sensi dell'Art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 e della C.M. 20/2011, la validità dell'anno scolastico richiede la frequenza di almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato.

Sono computati:

- giorni di assenza,
- ritardi in ingresso,
- uscite anticipate,
- ogni altra riduzione dell'orario effettivamente frequentato.

Il mancato raggiungimento del limite minimo, al netto delle deroghe previste dalla normativa e deliberate dal Collegio dei Docenti, comporta:

- l'esclusione dallo scrutinio finale,
- la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.

Art. 2.2 - Consegna pagelle e pagellini

I documenti di valutazione relativi al trimestre, alla valutazione intermedia del pentamestre e allo scrutinio finale saranno resi disponibili per il download sul registro elettronico, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche circolari.

È fondamentale che la famiglia prenda visione di tali documenti, affinché la collaborazione scuola-famiglia rimanga costante e costruttiva.

Art. 2.3 – Viaggi di istruzione

L'Istituto promuove, nell'ambito delle finalità formative e d'istruzione che gli sono proprie, autonome iniziative di viaggi, di scambi culturali, di visite aziendali, volte eminentemente all'ottenimento di una più stretta corrispondenza tra lo studio e la conoscenza della realtà culturale, economico-sociale e professionale.

I viaggi saranno organizzati da una commissione designata ad inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti, sentite le indicazioni e le esigenze didattiche dei vari Consigli di classe.

Il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, valuterà l'opportunità di un intervento finanziario a favore degli allievi per l'effettuazione delle varie attività citate nel presente articolo.

Per tutte le altre norme operative si rimanda alle circolari Ministeriali in vigore.

Agli allievi che matureranno numerose assenze senza valido motivo o avranno tenuto un comportamento particolarmente scorretto potrà essere inibita la partecipazione al viaggio d'Istruzione. Sarà il Consiglio di Classe ad esprimersi in merito sulla base di una valutazione puntuale, precisa e scrupolosa della condotta complessiva degli studenti, esercitando la propria ampia discrezionalità.

Ulteriori motivi di inibizione potranno essere individuati dal Coordinatore e/o dal Consiglio di Classe di cui all'ALLEGATO N.1.

Art. 2.4 - Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

2.4.1 - Divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici personali

È fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici simili all'interno dei locali scolastici durante l'intero orario delle lezioni.

In conformità alla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16/06/2025, si ribadisce il divieto di utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch, auricolari wireless e altri dispositivi elettronici personali da parte degli studenti. Il divieto si applica dall'ingresso all'uscita, includendo:

- intervallo
- cambi d'ora
- attività di laboratorio
- attività in palestra
- ogni ulteriore momento dell'orario scolastico.

2.4.2 Deroghe

Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, possono essere concesse esclusivamente in forma scritta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sulla base di una richiesta motivata presentata dall'allievo e/o dalla famiglia.

Sono ammessi, nel rispetto della Circolare n. 3392/2025, casi specifici di utilizzo dei dispositivi personali per:

- studenti con DSA o disabilità, qualora previsto dal PDP o dal PEI;
- attività didattiche mirate, debitamente autorizzate, qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

Resta ovviamente confermato l'impiego di altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento come PC, tablet, lavagna elettronica.

Per qualsiasi necessità di comunicazione, gli studenti e le famiglie possono utilizzare il telefono della scuola, senza ricorrere ai dispositivi personali.

2.4.3 Compiti dei docenti e gestione delle infrazioni

Prima dell'inizio della lezione, sarà cura del docente far riporre negli zaini i cellulari e dispositivi simili e vigilare affinché gli stessi non vengano utilizzati dagli studenti, nel rispetto delle direttive ministeriali vigenti (Direttiva

Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 e n. 104 del 30/11/2007) e della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. In caso di uso del telefonino durante l'orario di lezione, il docente, potrà sequestrare il cellulare (restituendo allo studente, se da lui richiesto, la scheda SIM) affidandolo alla vicepresidenza, che lo riconsegnerà solo e personalmente ai genitori; se tale comportamento si dovesse ripetere, il Consiglio di classe potrà adottare provvedimenti disciplinari.

2.4.4 Sanzioni

Le sanzioni, in caso di infrazione, verranno irrogate secondo la seguente progressione

1. Primo episodio: richiamo verbale, annotazione generica sul Registro elettronico e comunicazione alla famiglia.
2. Secondo episodio: nota disciplinare sul Registro elettronico e convocazione della famiglia.
3. Terzo episodio: sanzione disciplinare con sospensione di 1 giorno.
4. Quarto episodio: sanzione disciplinare con sospensione di 2 giorni e attribuzione del voto di condotta non superiore a 8.
5. Quinto episodio: sanzione disciplinare con sospensione di 3 giorni e attribuzione del voto di condotta non superiore a 7.
6. Ulteriori recidive: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni, con attribuzione del voto di condotta non superiore a 6.
7. Infrazione durante una prova scritta: annullamento della prova, annotazione sul Registro elettronico e obbligo di recupero. Si applica la sanzione prevista al punto 3 anche in assenza di precedenti. In caso di reiterazione, si procede a partire dal punto 4.

2.4.5 Divieto di riprese audio-video e tutela della privacy

L'utilizzo di telefoni cellulari e di qualsiasi altro dispositivo idoneo a registrare o diffondere immagini, audio o video è vietato durante l'orario scolastico, in conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento d'Istituto. Qualsiasi uso occulto o non autorizzato di tali dispositivi, finalizzato a realizzare registrazioni o riprese, è considerato una violazione grave delle norme di comportamento. L'eventuale pubblicazione o la diffusione, tramite Internet o altri media, di immagini, audio o video acquisiti all'interno dell'edificio scolastico o durante attività scolastiche ed extrascolastiche costituisce una violazione delle presenti disposizioni, configura una lesione della privacy e dell'immagine dell'Istituto e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre alla possibile perseguibilità nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

2.4.6 Norme per il personale docente

L'uso del telefono cellulare durante l'orario scolastico è vietato anche ai docenti, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Art. 2.5 - Ulteriori divieti e uso corretto delle attrezzature scolastiche

È vietato, in tutti i locali scolastici, l'uso di:

- apparecchi per la riproduzione musicale
- console per videogiochi
- qualsiasi altro dispositivo non autorizzato

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le attrezzature e le dotazioni tecnologiche della scuola, nel rispetto del Regolamento per l'uso dei tablet, dei notebook e delle LIM in dotazione alle classi.

Art. 2.6 - Comportamento in caso di emergenza

Al suono di tre squilli successivi e ravvicinati della campanella, gli alunni dovranno mettere in pratica le istruzioni previste dal Piano di Emergenza della scuola, separatamente comunicato.

Art. 2.7 - Abbigliamento non consono al contesto scolastico

Le/gli alunne/i devono:

1. Curare l'igiene personale, come forma di rispetto verso sé stessi e verso gli altri.
2. Indossare un abbigliamento dignitoso e adatto all'ambiente scolastico, evitando capi eccessivamente provocanti o inadatti al contesto educativo.

Esempi di abbigliamento non consono:

- Pantaloni eccessivamente strappati o corti, bermuda, gonne troppo corte
- Canottiere, maglie corte, top scollati
- Abbigliamento da spiaggia in genere
- Qualsiasi capo che riveli la biancheria intima

Art. 2.8 - Divieto di fumo

È vietato fumare sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e prodotti assimilabili in tutti i locali e le aree dell'Istituto, comprese aule, corridoi, servizi igienici, laboratori, palestre e cortili.

Il Dirigente Scolastico nomina i preposti al controllo del divieto per ciascuna sede dell'Istituto.

Compiti dei preposti al controllo:

- vigilare sul rispetto del divieto di fumo;
- accertare e verbalizzare eventuali infrazioni;
- individuare l'ammenda prevista dalla normativa vigente (da € 27,50 a € 275,00);
- curare l'esposizione dei cartelli informativi contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi degli addetti alla sorveglianza relativi al divieto e alle sanzioni.

2.8.1 - Procedura di accertamento delle violazioni

La procedura di accertamento delle violazioni è così scandita:

- contestazione immediata, da parte dei preposti, dell'infrazione e redazione del verbale in triplice copia;
- in caso di assenza del trasgressore, notifica del verbale tramite raccomandata A/R entro 30 giorni;
- per studenti minorenni, la notifica è inviata ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- ogni verbale deve riportare numerazione progressiva e timbro della struttura.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e divieto di fumo nei locali pubblici.

Art. 2.9 - Somministrazione farmaci

La somministrazione dei farmaci in ambito scolastico è regolamentata dalla Nota MIUR–Ministero della Salute del 25/11/2005, che contiene l'*Atto di Raccomandazioni* con le linee guida per l'assistenza agli studenti che necessitano di assunzione di farmaci durante l'orario scolastico.

In particolare, l'Art. 4 dell'Atto di Raccomandazioni stabilisce che:

- la somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- la richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica, attestante lo stato di malattia dello studente e contenente la prescrizione specifica del farmaco, con indicazione di modalità di conservazione, tempi e posologia.

A seguito della richiesta scritta, il Dirigente Scolastico:

- verifica la presenza di un luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci all'interno dell'edificio scolastico;
- autorizza, ove richiesto, l'accesso ai locali scolastici dei genitori o di loro delegati per la somministrazione del farmaco;
- accerta la disponibilità del personale scolastico (docente o ATA) a garantire la continuità della somministrazione, qualora non sia prevista la presenza dei genitori o dei loro delegati.

Gli operatori scolastici incaricati devono essere individuati tra il personale che abbia frequentato i corsi di pronto soccorso previsti dal D.Lgs. 626/94.

Qualora:

- non siano presenti locali idonei,
- non vi sia disponibilità da parte del personale scolastico,
- non siano presenti i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria,

il Dirigente Scolastico può, nell'ambito delle prerogative dell'autonomia scolastica, individuare altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi o convenzioni.

Se anche tale soluzione non risulta praticabile, il Dirigente può attivare collaborazioni con gli Assessorati competenti (Salute e Servizi Sociali), anche tramite Enti o Associazioni di volontariato (es. Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In assenza delle condizioni sopra indicate, il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare formalmente e motivatamente l'impossibilità di procedere alla somministrazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché al Sindaco del Comune di residenza dello studente.

PARTE III: STUDENTESSE E STUDENTI

DIRITTI

Art. 3.1 - Diritto all'apprendimento e alla formazione

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità e al rispetto delle diverse idee, finalizzata sia alla crescita umana dello studente, sia al proseguo degli studi universitari e/o all'inserimento nel mondo del lavoro. A tale scopo, l'Istituzione scolastica predisponde, oltre alle attività curriculari, adeguate esperienze formative diversificate e declinate nel PTOF (integrative, aggiuntive, extracurriculari, ecc.), in modo da rispondere opportunamente alle diverse esigenze formative degli studenti, nel rispetto della personalità di questi ultimi.

Art. 3.2 - Diritto alla riservatezza

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

Art. 3.3 - Diritto all'informazione

Lo studente, anche attraverso la diffusione sia del presente regolamento che della carta dei servizi, ha diritto di essere informato sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola.

Art. 3.4 - Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

Il Capo d'Istituto e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento. Agli studenti, attraverso il dialogo e il confronto con le altre componenti della comunità scolastica, è sempre data la possibilità, tramite i rappresentanti regolarmente eletti, di essere ascoltati e dare il loro contributo costruttivo alle decisioni che riguardano la l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scolastiche.

Alla formulazione, revisione o modifica del Regolamento d'Istituto e della Carta dei Servizi partecipa anche la componente studentesca, rappresentata dal Presidente del Comitato Studentesco o da un suo delegato facente parte del medesimo organo, secondo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 134)."

Art. 3.5 - Diritto di espressione

Gli studenti e le studentesse hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e delle norme vigenti in materia di tutela della privacy, sicurezza e dignità della persona.

All'interno dell'Istituto è consentita la redazione e la diffusione di documenti scritti, grafici o multimediali che costituiscano espressione di partecipazione alla vita scolastica o che documentino attività di studio, ricerca e sperimentazione. La diffusione può avvenire attraverso bacheche fisiche predisposte dall'Istituto, bacheche digitali istituzionali o piattaforme scolastiche autorizzate (es. sito web, registro elettronico, canali interni), newsletter o strumenti digitali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Gli studenti possono costituire un Comitato redazionale per la gestione di un periodico scolastico — cartaceo o digitale — con la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA). Il Comitato dovrà operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza, del Regolamento d'Istituto e dei principi di correttezza, veridicità e rispetto delle persone. La pubblicazione di contenuti digitali deve rispettare il GDPR (*General Data Protection Regulation*) e la normativa sul diritto d'autore.

Il volantinaggio all'interno dei locali scolastici è consentito - in occasione delle elezioni scolastiche e per materiali direttamente connessi ad esse e/o per iniziative studentesche formalmente riconosciute dagli organi collegiali - solo negli spazi autorizzati e senza arrecare intralcio alle attività didattiche. La distribuzione di materiali non può contenere contenuti discriminatori, offensivi o contrari alla legge e deve avvenire previa comunicazione e autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'esercizio del diritto di espressione comporta il rispetto delle norme sulla convivenza civile, della dignità delle persone, delle strutture dell'Istituto e delle disposizioni relative all'uso degli strumenti digitali e delle reti informatiche scolastiche.

Rimangono ferme le responsabilità disciplinari previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti per eventuali abusi.

Art. 3.6 - Diritto alla difesa

Lo studente, nel caso in cui commetta un'infrazione disciplinare grave, prima di un eventuale provvedimento disciplinare, ha il diritto di essere ascoltato.

Art. 3.7 - Diritto all'integrazione degli studenti stranieri

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri favorendo iniziative a tutela della loro lingua, cultura e religione nonché promuovendo attività interculturali.

Art. 3.8 - Diritto di associazione

Il presente regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno dell'Istituto, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Il presente regolamento favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

3.8.1 - Finalità delle associazioni

Le associazioni costituite dagli studenti nascono con lo spirito di promuovere cultura di ogni genere.

3.8.2 - Costituzione delle associazioni.

Le associazioni sono liberamente costituite da alunni, ex alunni e/o genitori, nel rispetto del D.P.R. del 10/10/96 n. 567. La regolamentazione delle convenzioni che scaturiscono dall'applicazione del detto D.P.R. sarà affrontata dal Consiglio d'Istituto, in fase di costituzione ed approvazione dell'associazione.

Art. 3.9 - Diritto all'utilizzo dei locali

Gli alunni possono usare aule, sale ed attrezzature a ciò destinate, previa autorizzazione da parte degli Uffici di Dirigenza a condizione che venga assicurata idonea sorveglianza da parte di un docente che ne assumerà la diretta responsabilità.

Art. 3.10 - Diritto di riunione

La scuola garantisce e disciplina nel presente regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea

degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 3.11 – Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti esprimono e confrontano civilmente le loro idee sui problemi della Scuola e della società. Possono tenersi assemblee nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nei limiti previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L. n. 297/94. La partecipazione alle assemblee, che si svolgono in orario scolastico, convocate nei modi previsti e comunicate agli allievi per mezzo di circolare, ha, a tutti gli effetti, carattere di presenza nella scuola. Non è consentito agli studenti di uscire dalla Scuola in coincidenza di assemblee o rimanere nei corridoi o nei servizi.

Art. 3.12 - Riunioni pre-assembleari

Le riunioni preparatorie di assemblee d'Istituto e del Comitato Studentesco si svolgono previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tutte le altre riunioni di gruppi o rappresentanti di studenti debbono svolgersi generalmente nel pomeriggio, nell'ambito dei tempi assegnati alle attività parascolastiche ed extrascolastiche. Solo in casi eccezionali possono svolgersi riunioni in orario scolastico, previa autorizzazione scritta della Presidenza.

Art. 3.13 - Assemblea d'Istituto

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o del 10% degli studenti almeno cinque giorni prima della data prevista. È consentita - se esistono validi argomenti da discutere, condividere e deliberare tra gli studenti - un'assemblea d'istituto al mese, per non più di 4 ore, sulla base di precisi punti all'O.d.g., da sottoporre preventivamente alla presidenza.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerate valide le richieste che abbiano come oggetto: tematiche relative alla vita scolastica; approfondimenti culturali, civici e sociali; orientamento e mondo del lavoro; attualità e formazione critica (dibattiti su temi di interesse generale nel rispetto della neutralità dell'Istituzione scolastica purché condotti in modo pluralistico e informato); iniziative studentesche di carattere creativo o progettuale (Presentazioni di progetti, eventi culturali-artistico-sportivi organizzati dagli studenti); problematiche interne e relazioni scuola-studenti

Sarà cura degli studenti che costituiscono la componente alunni nei diversi organi collegiali della scuola, garantire che l'assemblea si svolga in modo ordinato e proficuo. Qualora ciò non dovesse avvenire, il Dirigente o un suo delegato, procederà allo scioglimento della stessa e le attività didattiche saranno regolarmente riprese. Resta nella discrezionalità del Dirigente scolastico, autorizzare una successiva assemblea d'istituto qualora quella precedente non si fosse svolta in modo composto e produttivo.

Art. 3.14 - Convocazione delle assemblee d'Istituto

L'avviso di convocazione di assemblea d'Istituto, firmato dal Dirigente Scolastico, deve indicare il luogo in cui si terrà l'assemblea, il giorno, l'ora e l'O.d.G. Esso deve rimanere esposto all'albo degli studenti per almeno due giorni prima dell'assemblea e deve essere comunicato a tutte le classi.

Art. 3.15 - Elezione della presidenza d'assemblea

Ogni Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Comitato Studentesco. Il Segretario redigerà di volta in volta un verbale della seduta da presentare al Dirigente Scolastico, per conoscenza, e da affiggere all'Albo degli studenti.

Art. 3.16 - Quorum per le votazioni

Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ogni deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dalla maggioranza.

Art. 3.17 - Assemblea di classe

Gli studenti rappresentanti di classe, come previsto dal Dlgs n. 297/94, hanno facoltà di richiedere l'Assemblea di classe mensile alla quale partecipano gli studenti della classe. La richiesta di assemblea di classe va effettuata con domanda scritta, firmata dai rappresentanti di classe e dai Docenti che hanno concesso le loro ore per lo svolgimento della stessa. La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, deve essere presentata almeno tre giorni prima della data prescelta e deve contenere l'ordine del giorno. La durata massima, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dagli Uffici di Dirigenza, non può essere superiore a 2 unità orarie. Le assemblee di classe possono servire oltre che per l'esame dei problemi specifici delle singole classi, anche come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto.

Art. 3.18 - Tempi e modi dell'assemblea di classe

L'assemblea di classe, a cui può assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato, si può svolgere alla presenza dell'insegnante impegnato in orario in quella classe; essa non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e dovrà coinvolgere, a rotazione, le diverse discipline.

Art. 3.19 - Vincolo per i rappresentanti degli alunni

Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore vincolante per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli Organi Collegiali e nel Comitato Studentesco.

Art. 3.20 - Verbalizzazione e Presidenza d'assemblea di classe

Ogni assemblea di classe deve eleggere di volta in volta un Presidente ed un Segretario cui spetta il compito della verbalizzazione delle sedute.

Art. 3.21 - Autorizzazione di assemblee di classe

Le assemblee di classe vengono autorizzate mediante una semplice comunicazione scritta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, da cui risultino il giorno, l'orario e l'o.d.g. e i professori coinvolti provvederanno ad annotare lo svolgimento dell'assemblea sul registro di classe. Tale dichiarazione avrà valore di notifica per tutti gli studenti della classe, per consentire loro di prepararsi e contribuire alla discussione.

Art. 3.22 - Locali non consentiti per le assemblee di classe

Le assemblee non possono essere tenute nei laboratori.

Art. 3.23 - Assemblee di plesso

Considerato che l'Istituto comprende tre diverse sedi dislocate in località diverse è possibile autorizzare anche riunioni all'interno del singolo plesso, qualora fosse necessario affrontare e discutere problematiche specifiche che richiedano un intervento tempestivo e non differibile. Sarà cura degli Uffici di Dirigenza informare con apposita circolare o con comunicazione scritta lo svolgimento della riunione alla comunità scolastica. Le assemblee di plesso vengono richieste e si svolgono con le stesse modalità delle Assemblee d'Istituto.

Art. 3.24 - Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco, che rappresenta gli studenti nei rapporti con gli altri Organi della scuola, è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il presidente del Comitato studentesco è eletto da e tra i membri del comitato. Esso è convocato su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei componenti e si riunisce, se necessario, una volta al mese in sedute ordinarie. Lo stesso può tenere riunioni straordinarie fuori dell'orario delle lezioni. Le richieste di convocazione devono essere presentate per iscritto al Dirigente Scolastico, contestualmente all'o.d.g., e almeno tre giorni prima della data prevista. Esse devono essere convalidate dalla firma dei richiedenti.

Art. 3.25 - Giunta del Comitato

È costituita dai rappresentanti di ciascun corso, eletti dai rappresentanti delle classi relative. Ha il compito di agevolare il raccordo tra il presidente del comitato ed i rappresentanti di classe. Detta giunta può riunirsi una volta al mese in preparazione delle assemblee e la richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico contestualmente all'O.d.G. e almeno tre giorni prima della data prevista.

Art. 3.26 - Presidente del Comitato studentesco

Il presidente del Comitato studentesco è eletto da e tra i membri della giunta del comitato.

DOVERI

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di democrazia e tolleranza, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale secondo l'Art.1 dello Statuto delle studentesse e degli Studenti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno d'Istituto che vengono di seguito riportate.

Art. 3.27- Ingresso nelle classi

L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Esso deve restare affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico assieme al calendario scolastico.

La durata delle lezioni viene stabilita, nell'ambito dell'autonomia scolastica, dal Consiglio d'istituto, tenuto conto dei problemi logistici legati, in particolare, agli orari dei mezzi di trasporto degli alunni viaggiatori.

Gli alunni devono presentarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni del giorno (libri, quaderni, matite, tute, scarpe da ginnastica, ecc.).

Al suono della prima campana, si dirigeranno disciplinatamente verso le rispettive aule. Il suono della seconda campana segnala l'inizio delle lezioni. È fatto divieto di attardarsi nei corridoi all'entrata e all'uscita.

Non è consentito alcun intervallo tra una lezione e l'altra, salvo un intervallo di 10 minuti tra la terza e la quarta ora di lezione, durante il quale è vietato uscire dai locali della scuola. La responsabilità della vigilanza è affidata all'insegnante della terza ora e ai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza.

Art. 3.28 - Permessi di uscita e ritardi in ingresso

Lo studente che entra in classe con un ritardo non superiore ai 15 minuti rispetto all'orario di entrata può essere ammesso dall'insegnante della prima ora, che, valutato il motivo del ritardo (in particolare, nei registri di classe sarà allegato un prospetto con gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto, distinti per luogo di provenienza) e, accertatosi che non sia cosa consueta, lo annoterà sul registro di classe.

Ritardi superiori ai 15 minuti devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e giustificati personalmente o per iscritto da un genitore. Gli allievi che si presenteranno a scuola dopo le ore 8.30 (per gli studenti viaggiatori, comunque, oltre 15 minuti dall'orario di ingresso posticipato autorizzato per l'intero anno scolastico) saranno ammessi in classe solo alla 2ª ora. Salvo casi specifici, valutati singolarmente dal Dirigente o suo delegato, non possono essere ammessi ritardatari dopo l'inizio della seconda ora. Dopo tre ritardi non adeguatamente giustificati, l'allievo sarà ammonito in forma scritta dal Dirigente, un suo delegato e un genitore dovrà presentarsi a scuola per prendere atto della situazione anche se l'allievo è maggiorenne. L'ammonizione sarà riportata sul registro di classe dal coordinatore di classe e di essa si terrà conto in sede di attribuzione del voto di condotta.

L'uscita anticipata dalle lezioni può essere autorizzata solo dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati, che accerteranno la veridicità dei motivi addotti per giustificare la richiesta.

Salvo casi del tutto eccezionali non è consentito agli alunni uscire dalla scuola per poi rientrarvi.

La richiesta di permesso per l'uscita anticipata — comunque non consentita prima del termine della quarta ora di lezione — deve essere presentata agli Uffici di Dirigenza entro la seconda ora, debitamente sottoscritta dal genitore o dallo studente, qualora maggiorenne.

Per gli studenti minorenni l'uscita è autorizzata esclusivamente se prelevati da un genitore o da un adulto delegato dalla famiglia mediante apposita delega. Per gli studenti maggiorenni, la concessione del permesso è subordinata a una telefonata di conferma da parte del genitore.

Solo in casi eccezionali l'uscita potrà essere autorizzata tramite invio di una comunicazione via e-mail alla segreteria didattica, corredata da copia del documento di identità del genitore richiedente, previa verifica telefonica da parte della scuola.

Entrate ed uscite fuori orario saranno annotate su apposite comunicazioni scritte da parte degli Uffici di Dirigenza e dovranno essere registrate nel registro elettronico dal docente presente in classe.

Sono esclusi dalle procedure di cui sopra gli ingressi posticipati dovuti a ritardi acclarati dei mezzi di trasporto pubblici, a eventi meteorologici eccezionali e a visite mediche documentate da certificato.

Art. 3.29 - Autorizzazioni permanenti di ingressi e uscite differiti

Gli allievi viaggiatori possono essere autorizzati, per particolari necessità legate agli orari dei mezzi di trasporto, ad accedere all'Istituto per scaglioni e secondo necessità, comunque entro le ore 8.30.

Per usufruire di tale permesso bisogna presentare al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico, una richiesta scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, su apposito modulo da ritirare in segreteria.

Qualsiasi autorizzazione di tipo permanente dovrà essere trascritta su un elenco da pubblicare in ciascuna classe, onde rendere note le autorizzazioni concesse ai docenti impegnati nella stessa.

Art. 3.30 - Anticipazione orario di fine lezione e posticipo ingresso

In presenza di circostanze di carattere straordinario, l'Istituto potrà disporre l'anticipazione del termine delle attività didattiche e/o il posticipo dell'orario di ingresso degli studenti.

- *Variazioni comunicate con preavviso*

Qualora la variazione oraria sia nota all'Istituto entro le ventiquattro ore precedenti, le famiglie sottoscriveranno un'apposita autorizzazione per l'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata degli studenti. L'autorizzazione dovrà essere consegnata agli Uffici di Presidenza secondo le modalità indicate.

- Variazioni comunicate nella medesima giornata

Nel caso in cui la necessità di un'uscita anticipata sopraggiunga nel corso della stessa giornata scolastica, i genitori o chi ne fa le veci saranno tempestivamente informati tramite comunicazione telefonica.

- Liberatoria annuale

All'inizio di ogni anno scolastico, inoltre, le famiglie sono tenute a sottoscrivere una liberatoria con la quale l'Istituto viene esonerato da responsabilità connesse ad anticipazioni del termine delle lezioni o a posticipi dell'orario di ingresso determinati da cause straordinarie.

Art. 3.31 - Giustificazione delle assenze

Le assenze devono essere giustificate dai genitori attraverso l'apposita funzione del Registro elettronico se minorenni, con dichiarazione personale se l'alunno è maggiorenne. Sarà cura del Docente di classe della prima ora controllare l'avvenuta giustificazione e validarla.

L'assenza deve essere giustificata il giorno del rientro a scuola. L'alunno che, al rientro dall'assenza non avesse ancora giustificato, può essere ammesso dall'insegnante; dopo tre giorni dall'assenza non ancora giustificata, l'insegnante della 1ª ora o il coordinatore di classe invierà, tramite registro elettronico, una email ai genitori per sollecitare la regolarizzazione dell'entrata a scuola dello studente. L'alunno che, malgrado ciò, non dovesse ancora regolarizzare la propria posizione, in assenza di una valida motivazione, potrà essere ammesso solo se accompagnato dal genitore. Il coordinatore, comunque, opererà periodici controlli e, se necessario, contatterà la famiglia.

Superati i diecigiorni di assenza per malattia andrà presentato un certificato medico di riammissione alle lezioni; tale certificato, come tutti gli altri certificati medici, sarà depositato dallo studente in segreteria didattica e una copia fotostatica dello stesso sarà consegnata al coordinatore di classe.

Art. 3.32 - Assenze collettive arbitrarie

Le assenze collettive arbitrarie ed immotivate (più dei 2/3 degli alunni della classe assenti) sono considerate comportamenti non conformi ai doveri degli studenti e pertanto, in assenza di motivazioni documentate da parte dei genitori, avranno ripercussioni sul voto di condotta degli studenti coinvolti.

Art. 3.33 - Divieto di allontanarsi dall'aula senza autorizzazione

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del professore dell'ora.

Art. 3.34 – Utilizzo dei servizi igienici

Gli studenti, inoltre, tranne in casi particolari demandati alla discrezionalità dei docenti, potranno usufruire dei servizi igienici durante la **terza, quinta e sesta ora**. In caso di studenti viaggiatori è consentito usufruire dei servizi anche in **prima ora**.

Gli alunni, ad uno ad uno a prescindere dal sesso, dovranno recarsi ai servizi più vicini alla loro rispettiva aula.

Art. 3.35 - Intervallo dedicato alla ricreazione e relativi spazi

Durante l'intervallo dedicato alla ricreazione, gli allievi, salvo il tempo strettamente necessario per recarsi ai

servizi igienici, sono tenuti a rimanere nei pressi della propria aula.

La sorveglianza degli alunni di ciascuna classe è affidata agli insegnanti della terza ora, coadiuvati dal personale ATA, che garantirà in particolare la vigilanza nei corridoi e nei bagni del piano/settore di appartenenza.

Inoltre, **tutti i docenti presenti nel medesimo piano sono tenuti a concorrere alla sorveglianza degli studenti nei corridoi**, assicurando un ambiente sicuro e ordinato durante tutto l'intervallo.

Alla fine dell'intervallo ciascun alunno rientrerà nella propria aula e vi rimarrà in attesa dell'arrivo dell'insegnante.

Art. 3.36 - Comportamento degli alunni durante il cambio dell'ora, dell'uscita dall'Istituto

Durante il cambio dell'ora, gli studenti sono tenuti a permanere all'interno delle rispettive aule fino all'arrivo del docente o, comunque, fino all'inizio della lezione successiva.

L'uscita dall'aula deve avvenire in modo ordinato, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alle attività didattiche in corso nelle altre classi. È fatto divieto di sostare nei corridoi, conversare ad alta voce, correre o produrre rumori che compromettano il regolare svolgimento delle lezioni.

La presenza del docente è obbligatoria durante l'intero cambio dell'ora; gli studenti non sono autorizzati a spostarsi autonomamente.

3.36.1 Spostamenti verso Laboratori, Palestra e Altri Ambienti

Gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altri spazi scolastici devono avvenire in modo celere, ordinato e senza indugi o soste non autorizzate nei corridoi.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento silenzioso e rispettoso, evitando ritardi che possano ostacolare il regolare flusso delle classi.

La supervisione del docente è condizione necessaria per garantire sicurezza e ordine durante gli spostamenti.

L'eventuale assenza del docente non costituisce motivo valido per ritardi, disordine o permanenze improprie negli spazi comuni.

3.36.2. Uscita dall'Istituto

L'uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e con comportamento decoroso.

Sono vietati schiamazzi, corse, spinte o altre condotte che possano arrecare disturbo o mettere a rischio l'incolumità propria o altrui.

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti e a seguire le indicazioni impartite dal personale docente e non docente.

3.36.3. Ritardi e Intervalli

Durante l'intervallo e il cambio dell'ora, gli studenti devono raggiungere tempestivamente la destinazione prevista, evitando ritardi non giustificati.

I ritardi frequenti o ingiustificati, nonché comportamenti che compromettano l'ordine e la sicurezza, costituiscono violazione del presente Regolamento.

3.36.4 Registrazione dei Ritardi

Ogni ritardo negli spostamenti, nelle uscite dalle aule o nel rientro dopo l'intervallo, se non debitamente giustificato, viene registrato.

L'Istituto attiva le procedure disciplinari previste, al raggiungimento di:

- tre ritardi non giustificati nel trimestre, oppure

- cinque ritardi non giustificati nel pentamestre.

3.36.5 Provvedimenti Disciplinari

I provvedimenti possono comprendere:

- richiamo verbale o scritto;
- colloquio con il docente responsabile o con il coordinatore di classe;
- ulteriori sanzioni disciplinari, fino alla sospensione dalle attività scolastiche, in caso di reiterazione.

Art. 3.37 - Laboratori

Gli allievi devono rispettare le attrezzature e l'arredamento del laboratorio. Nessun allievo può entrare o rimanere nel laboratorio in assenza degli insegnanti se non espressamente autorizzato dal docente responsabile.

È vietato scaricare file musicali, filmati e file multimediali in genere, salvo quelli predisposti per finalità didattiche. È inoltre assolutamente vietato installare o disinstallare software sui pc e/o modificare le impostazioni di default.

Tutti dovranno rispettare il **Regolamento** predisposto dal responsabile di ciascun laboratorio ed affisso affinché tutti ne prendano visione (cfr. ALLEGATO 2).

Art. 3.38 – Biblioteca e Aula Magna

Tutti gli allievi possono usufruire delle pubblicazioni esistenti presso la Biblioteca d'Istituto, nel rispetto dell'orario - che sarà comunicato ad inizio anno scolastico agli allievi ed affisso all'Albo - e del Regolamento inerente la consultazione e il prestito.

L'Aula Magna può essere concessa per lo svolgimento di **seminari, manifestazioni, convegni, incontri, attività progettuali, assemblee o altre iniziative di carattere didattico, formativo o istituzionale**, purché regolarmente programmate e compatibili con le esigenze organizzative della scuola.

La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo e deve contenere:

- la tipologia dell'attività da svolgere;
- la data e l'orario richiesti;
- la classe o il gruppo di studenti coinvolti;
- eventuali necessità tecniche o logistiche.

L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previo accertamento della disponibilità dell'Aula Magna e del rispetto delle norme di sicurezza.

PARTE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI

Art. 4.1 – Premessa

La disciplina scolastica costituisce parte integrante del percorso formativo degli studenti e rappresenta uno strumento essenziale per garantire un ambiente sereno, sicuro e favorevole all'apprendimento. Il presente Regolamento di Disciplina e Sanzioni definisce i diritti e i doveri degli studenti, le norme di comportamento e le procedure da adottare in caso di infrazioni, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal Regolamento d'Istituto e dalla normativa vigente.

Ai fini del rispetto delle regole di convivenza e dell'ordinato funzionamento dell'Istituto, oltre a quanto precisato nella sezione precedente, gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti e materiale diverso da quello necessario per le lezioni della mattinata o comunque per il lavoro scolastico.
- È fatto assoluto divieto agli studenti di farsi recapitare, durante l'orario delle lezioni, cibi o bevande da esercizi commerciali esterni. L'approvvigionamento di alimenti e bevande è consentito esclusivamente mediante quanto portato autonomamente dallo studente all'ingresso dell'Istituto, tramite gli appositi distributori interni o mediante consegna da parte dei genitori al collaboratore scolastico in servizio all'ingresso, che provvederà a far recapitare quanto consegnato allo studente.
- Terminato l'ingresso degli alunni, è vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale propagandistico all'interno dell'edificio. Durante l'ingresso degli alunni la distribuzione di cui sopra potrà avvenire comunque sulla soglia o all'esterno dell'edificio scolastico.
- È vietato fare schiamazzi all'interno della scuola o portare con sé mortaretti, oggetti infiammabili, contundenti e, comunque, pericolosi per l'incolumità di tutti.
- Durante i cambi di ora, gli alunni non devono riversarsi nei corridoi.
- Nessun alunno è autorizzato ad allontanarsi dalla scuola se non a seguito di una richiesta formale della famiglia e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
- Non è consentito agli alunni di entrare in sala insegnanti senza la presenza di un docente o di un collaboratore scolastico.
- È vietato entrare nei laboratori o in palestra senza la presenza del docente. (Cfr. Art. 3.37)
- È assolutamente vietato fare uso di telefoni cellulari e dispositivi simili, nei locali scolastici durante l'orario delle lezioni. (cfr. Art. 2.4)
- È vietato fumare in tutti i locali e gli spazi, anche esterni, dell'Istituto. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge (Cfr. Art. 2.8)

Art. 4.2 - Sanzioni

Nel caso in cui lo studente assuma un comportamento che configuri mancanza disciplinare riguardo ai doveri previsti o atteggiamenti di bullismo e/o cyber bullismo - a tale proposito si consulti il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo - sarà sottoposto a sanzione disciplinare in rispetto e secondo le norme del seguente regolamento. Sono elementi che concorrono alla valutazione di gravità di un'infrazione:

- ✓ l'intenzionalità del comportamento;
- ✓ il grado di negligenza e imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;

- ✓ la reiterazione dell'infrazione;
- ✓ il concorso di più studenti;
- ✓ la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con il riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

In materia disciplinare, il presente Regolamento fa riferimento alle disposizioni vigenti, in particolare l'Art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche) e il D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025 – Art. 1 (commi 8-bis, 8-ter, 8-quater)

Lo Statuto stabilisce che:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, garantendo il diritto al contraddittorio
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati e vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Le sanzioni relative al comportamento non possono in alcun modo influire sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica o al territorio, quali:
 - attività di volontariato interno o esterno alla scuola;
 - attività di supporto agli uffici di segreteria;
 - cura e sistemazione di spazi scolastici;
 - attività di ricerca;
 - partecipazione a corsi o percorsi formativi su tematiche sociali e culturali;
 - elaborati scritti.

Tali attività — che possono svolgersi anche al di fuori dell'orario di lezione — sono valutate dal Consiglio di Classe in relazione:

- all'organizzazione scolastica;
 - alla disponibilità del personale per la supervisione;
 - alla coerenza tra attività proposta e sanzione da sostituire;
 - alla situazione personale dello studente e alla gravità dell'infrazione.
- Saranno considerati gravissimi gli atti ascrivibili a violazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e di tutte le norme volte a contrastare comportamenti di bullismo (cfr. Allegato)

- Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo verbale** → è la forma primaria di sanzione, un avvertimento al rispetto dei doveri dello studente
- **nota scritta (disciplinare)** → viene annotata dal docente sul registro di classe e consiste in un richiamo al rispetto dei doveri dello studente
- **ammonizione scritta** → viene irrogata dal Coordinatore di Classe o dall’Ufficio di Presidenza con annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri dello studente nel caso in cui le mancanze siano reiterate e, quindi, documentate dalle note disciplinari sul R.E. e lesive delle finalità del presente Regolamento.
- **sequestro di oggetti** pericolosi e/o causa di disturbo all’attività didattica → è effettuato dal docente o dal personale della scuola (ATA)
- **esclusione da uscite e/o viaggi di istruzione** → è deciso dal Consiglio di Classe
- **esclusione stage e concorsi non obbligatori** → è deciso dal Consiglio di Classe
- **Decadenza dagli incarichi di rappresentanza** all’interno dell’Istituzione → è deciso dall’Ufficio di Presidenza
- **Sospensione fino a 2 giorni, con allontanamento dalle lezioni** e attività di approfondimento assegnata sul Consiglio di Classe sulle conseguenze del comportamento che ha determinato la sanzione; l’attività di approfondimento si svolgerà a scuola con docenti appositamente incaricati → è decisa dal Consiglio di Classe
- **Sospensione da 3 a 15 giorni con allontanamento dalle lezioni** per attività di Cittadinanza attiva e solidale, commisurata al numero di giorni di sospensione, da svolgersi presso Strutture ospitanti con cui la Scuola stipula specifiche Convenzioni. Anche in questo caso la Scuola designa i Docenti Referenti responsabili delle attività. Qualora non fossero disponibili Strutture ospitanti, l’attività di Cittadinanza attiva e solidale sarà svolta a favore della Comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività assegnate è valutato dal Consiglio di Classe ai fini dell’attribuzione del voto di condotta pari a sei. → è decisa dal Consiglio di Classe
Le sospensioni da 1 a 15 giorni possono essere disposte in caso di gravi e/o reiterate infrazioni e quando sono stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola i genitori e lo studente interessato dal provvedimento disciplinare sono tenuti ad accedere al R.E. per acquisire tutte le informazioni relative all’attività didattica.

Allo studente deve essere data la possibilità di esporre le sue giustificazioni prima del procedimento disciplinare e nel corso dello stesso. Possono essere raccolte testimonianze sui fatti accaduti.

- **Sospensione oltre 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica** per percorso di recupero educativo ed esclusione dagli scrutini finali e/o dagli esami. → è decisa dal Consiglio di Istituto

Può essere inflitta nel caso ricorrano le seguenti condizioni entrambe necessarie:

- ✓ Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.)
- ✓ Deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad

es. incendio, allagamento, etc.)

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- **Sospensione fino al termine dell'anno scolastico**, decisa dal Consiglio di Istituto, è prevista nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 - ✓ Recidiva per reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana e/o per atti di bullismo e di cyberbullismo;
 - ✓ Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
 - ✓ Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
- L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità, decisa dal Consiglio di Istituto, conclusivo del corso di studi è previsto nei casi più gravi rispetto a quelli già indicati e al ricorrere delle stesse condizioni indicate.
- È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 4.3 - Quadro sinottico delle infrazioni e relativi provvedimenti

DOVERI	INFRAZIONI	QUANDO INTERVENIRE	ORGANO COMPETENTE	PROVVEDIMENTO SANZIONE
FREQUENZA	1.1 Elevato numero di assenze (senza comunicazione da parte della famiglia)	A discrezione del Coordinatore	Docente coordinatore	Comunicazione e/o convocazione della famiglia Comunicazione al referente dispersione
	1.2 Assenze e ritardi non giustificati	Dopo il 3° Giorno dal rientro	Docente coordinatore	Comunicazione e/o convocazione della famiglia (anche se maggiorenne) Annotazione sul registro di classe
	1.3 Ritardi brevi alla 1ª ora (entro 15' rispetto all'orario di entrata) (qualora non dipendente dai mezzi di trasporto)	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente coordinatore	Richiamo verbale Comunicazione e/o convocazione della famiglia
	1.4 Ritardi alla 1ª ora (oltre i 15' rispetto all'orario di entrata) (qualora non dipendente dai mezzi di trasporto)	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente Coordinatore	Comunicazione e/o convocazione della famiglia / Annotazione sul Registro di classe

	1.5 Ingresso alla 2 ^a ora oltre il limite consentito	dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente Coordinatore	Comunicazione e/o convocazione della famiglia Annotazione sul Registro di classe
	1.6 Uscite anticipate oltre il limite consentito (per gli alunni maggiorenni)	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente coordinatore	Comunicazione e/o convocazione della famiglia Annotazione nel Registro di classe
	1.7 Reiterati ritardi al rientro dell'intervallo o al cambio di ora	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente	Nota disciplinare
	1.8 Uscita dall'aula senza permesso	A ogni infrazione	Docente	Nota disciplinare
	1.9 Abbandono ingiustificato della scuola	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione (max. 2gg.)
IMPEGNO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	2.1 Reiterate dimenticanze degli strumenti e delle attrezzature didattiche	A ogni infrazione	Docente	Annotazione
	2.2 Reiterate dimenticanze degli strumenti e delle attrezzature didattiche	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente	Nota disciplinare
	2.3 Reiterate negligenze nell'eseguire i compiti e/o le esercitazioni assegnati per l'esecuzione domestica o nel corso della lezione	A ogni infrazione	Docente	Annotazione
	2.4 Reiterate negligenze nell'eseguire i compiti e/o le esercitazioni assegnati per l'esecuzione domestica o nel corso della lezione	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente	Nota disciplinare
RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA	3.1 Interventi o eventi inopportuni e/o ripetuti (a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo: fare compiti di altre materie durante la lezione, ostentare atteggiamenti ed effusioni non consoni all'ambiente scolastico in classe e/o all'interno dell'Istituto, ...)	A ogni infrazione	Docente	Annotazione sul Registro di classe
	3.2 Interventi o eventi inopportuni e/o ripetuti (A mero scopo esemplificativo ma non esaustivo: fare compiti di altre materie durante la lezione, ostentare atteggiamenti ed effusioni non consoni all'ambiente scolastico in classe e/o all'interno dell'Istituto, ...)	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente	Nota disciplinare
	3.3 Utilizzare un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico e all'attività dei laboratori. (A mero scopo esemplificativo e non esaustivo: non è consentito l'uso di ciabatta, canotte scollate, pantaloni troppo corti, minigonne, indumenti troppo strappati...)	A ogni infrazione	Docente	Nota disciplinare

3.4 Non è consentito l'uso di cappucci o cappelli	A ogni infrazione	Docente	Annotazione sul Registro di classe
3.5 Non è consentito l'uso di cappucci o cappelli	Dopo 3 volte nel trimestre e 5 nel pentamestre	Docente	Nota disciplinare
3.6 Uso improprio di materiale dell'Istituto	A ogni infrazione	Docente	Nota disciplinare + Risarcimento pecuniario
3.7 Comportamenti scorretti e/o offensivi rivolti al personale Docente e non Docente e ad altri studenti; utilizzo di linguaggio scurrile, bestemmia, ecc.)	A ogni infrazione (in base alla gravità)	Docente	Nota disciplinare
		Consiglio di classe	Sospensione (max. 2gg)
3.8 Gravi comportamenti scorretti o ripetuti, che violino la dignità ed il rispetto della persona (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, ecc.) Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o, in generale, se le offese si configurano come razziste o comunque discriminatori, oppure creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15; gg>15 se in caso di recidiva e/o con aggravante discriminatoria o di pericolo)
3.9 Furto o altro comportamento previsto come reato tenuto durante l'attività Scolastica ed extrascolastica (nel caso di individuazione del responsabile)	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15;
		Consiglio di Istituto	in caso di recidiva gg>15) + Risarcimento pecuniario
		Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15)
		Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15)
3.10 Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, anche per via telematica, in danno del personale scolastico ovvero di uno o più studenti.	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15)
3.11 Propaganda o istigazione di comportamenti discriminatori (di genere e orientamento sessuale, religioso, razzista, abilista, classista, di body-shaming) verso qualsiasi componente della comunità scolastica.	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione (3 < gg<15)
3.12 Atti di violenza (verbali, psicologici e fisici), con l'aggravante in caso di discriminazioni (di genere e orientamento sessuale, religioso, razzista, abilista, classista, di body-shaming).	A ogni infrazione (in base alla gravità)	Consiglio di classe	sospensione (3 < gg<15;
		Consiglio di Istituto	in caso di gravità gg>15 con denuncia alle autorità competenti)

	<p>3.13 Atti di bullismo: comportamenti di aggressione fisica, verbale o psicologica nei confronti di un/a compagno/a;</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di cyberbullismo: uso di tecnologie per molestare, minacciare, diffamare o isolare un/a altro/a studente; - atti di istigazione al suicidio o all'autolesionismo: qualsiasi comportamento che incoraggi o spinga un compagno a danneggiarsi - minacce e ricatti: comportamenti che includono minacce fisiche o psicologiche o richieste di denaro o bene in cambio di non nuocere - diffamazione e derisione: atti di derisione pubblica, insulti o diffamazione che causano disagio psicologico 	A ogni infrazione	<p>Consiglio di classe (in collaborazione con il Referente al bullismo e cyberbullismo)</p> <p>Consiglio di Istituto</p>	Sospensione (3 < gg<15; in caso di gravità gg>15 con denuncia alle autorità competenti)
	3.14 Comportamenti di complicità a episodi di bullismo osservati, contribuendo così al perpetuarsi della situazione.	A ogni infrazione	Consiglio di classe (in collaborazione con Referente al bullismo e cyberbullismo)	Sospensione (3 < gg<15)
	3.15 Utilizzo inappropriato delle tecnologie: condivisione non autorizzata di immagini e/o video o informazioni private di altri studenti o personale della scuola (Aggravante: il carattere osceno, razzista e discriminatorio)	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Nota disciplinare Sospensione (2gg o 3 < gg<15) in base alla gravità
	3.16 Uso non autorizzato dello smartphone o di dispositivi digitali durante l'orario scolastico	Alla prima infrazione	Docente	Richiamo verbale Nota generica Comunicazione alla famiglia
		Alla seconda infrazione	Docente	Nota disciplinare Convocazione della famiglia
		Alla terza infrazione	Dirigente scolastico	Sospensione (1 giorno)
		Alla quarta infrazione	Dirigente scolastico	Sospensione (2 gg.)
		Alla quinta infrazione	Dirigente scolastico	Sospensione (3 gg.)
		Superiore alle 5 infrazioni	Dirigente scolastico	Sospensione fino a 15 gg.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE	4.1 accedere a laboratori, palestre, sala insegnante, o utilizzare l'ascensore dell'Istituto senza opportuna autorizzazione	A ogni infrazione	Docente	Nota disciplinare
	4.2 introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	A ogni infrazione	Docente Consiglio di Classe	Nota disciplinare Sospensione 2 gg Sospensione 3 < gg<15
	4.3 Violazione intenzionale delle norme di sicurezza nei Laboratori e nelle aule	A ogni violazione	Consiglio di classe	Sospensione max. 2 gg + risarcimento danno
	4.4 Uso improprio (pericoloso) di oggetti/sostanze	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Sospensione max 2 gg.

	4.5 Violazione della normativa sul fumo	A ogni violazione	Dirigente scolastico e personale incaricato dell'accertamento	Nota disciplinare + Multa
	4.6 Introduzione e assunzione nella scuola di alcolici, di sostanze stupefacenti o introduzione di armi.	A ogni infrazione	Consiglio di classe Consiglio di Istituto	Sospensione (3 < gg<15; in caso di gravità gg>15 con denuncia alle autorità competenti)
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	5.1 Mancanza di mantenimento della pulizia nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni (carte, sputi e altri rifiuti)	A ogni infrazione anche dopo segnalazione di docenti o collaboratori scolastici	Coordinatore	Nota disciplinare
	5.2 Scritte su muri, porte e banchi; incisione di muri, porte e banchi.	A ogni infrazione (in base alla gravità)	Dirigente Consiglio di classe	Annotazione sul registro scolastico / Sospensione max 2gg. + Risarcimento pecuniario
	5.3 Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi della palestra...)	A ogni infrazione (in base alla gravità)	Consiglio di classe	Sospensione (max 2gg o 3<gg<15) + Risarcimento pecuniario
	5.4 Manomissione o alterazione del RE o di documenti scolastici e/o falsificazione di firme.	A ogni infrazione	Consiglio di classe	Nota disciplinare Sospensione (2gg o 3 < gg<15)

Il Consiglio di Classe, valutate le circostanze del caso, esercita un potere discrezionale nell'individuazione della sanzione più adeguata, potendo modulare l'intervento disciplinare in relazione alla gravità e alla natura dell'infrazione.

In situazione di recidiva, il Consiglio di Classe o l'organo competente potrà irrogare la sanzione di livello superiore rispetto a quella ordinariamente prevista dal Regolamento per la medesima infrazione.

Le sanzioni disciplinari irrogate concorrono altresì alla determinazione della valutazione del comportamento, secondo i criteri e gli indicatori riportati nell'apposita griglia.

Art. 4.4 - Procedimento

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia della mancanza disciplinare.

Un primo livello di azione disciplinare consiste in richiami verbali, note disciplinari e ammonizioni verbali o scritte.

Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni e dalla comunità scolastica, deve comunque essere informato l'Ufficio di Presidenza che provvede a dare avvio all'istruttoria e alla convocazione dell'organo collegiale competente. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi.

Quando la competenza sia di un organo collegiale, le contestazioni, con l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, debbono essere sottoscritte dal Presidente dell'organo competente a deliberare e comunicate all'interessato.

Lo studente, se minorenne, deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a suo favore.

Dopo la prima fase, volta ad acquisire tutti gli elementi necessari alla determinazione conseguente, l'organo collegiale si riunisce per votare sulle deliberazioni da adottare.

Il provvedimento deve, ovviamente, essere motivato e va comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno. La scuola si attiverà perché nei periodi di allontanamento sia previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Per una visione sistematica delle diverse tipologie di sanzioni e dei relativi procedimenti, si propone la seguente tabella riepilogativa, che sintetizza obblighi, passaggi procedurali e organi competenti.

Sanzione /Organo competente	Procedimento
<p>Nota disciplinare</p> <p>DOCENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione immediata dell'infrazione da parte del docente. • Registrazione sul registro elettronico • Comunicazione alla famiglia tramite registro • Possibile richiesta di attività educativa o riparativa • Segnalazione al Coordinatore in caso di reiterazione.
<p>Ammonizione scritta</p> <p>COORDINATORE DI CLASSE O DIRIGENTE SCOLASTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irrogata dal Coordinatore o dal Dirigente scolastico su segnalazione del docente. • Valutazione del comportamento e confronto con lo studente. • Comunicazione formale alla famiglia. • Eventuale assegnazione di attività riflessive o riparative. • Registrazione agli atti della classe.
<p>Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione al Coordinatore e al Dirigente Scolastico. • Convocazione del Consiglio di Classe (anche in forma ristretta). • Ascolto obbligatorio dello studente (procedura di addebito) e, se necessario, della famiglia • Delibera motivata del Consiglio di Classe. • Comunicazione formale alla famiglia. • Assegnazione di attività educative o riparative da svolgere durante o dopo la sospensione. • Archiviazione degli atti nel fascicolo disciplinare.
<p>Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione al Dirigente Scolastico. • Convocazione del Consiglio di Classe in seduta straordinaria. • Ascolto formale dello studente e, se necessario, della famiglia. • Delibera motivata con indicazione della durata e delle attività educative obbligatorie. • Comunicazione formale alla famiglia. • Monitoraggio e verifica delle attività assegnate. • Registrazione e archiviazione degli atti.
<p>Allontanamento dalla comunità scolastica</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione immediata al Dirigente Scolastico per fatti di gravità eccezionale. • Avvio del procedimento disciplinare con garanzia del contraddittorio. • Ascolto dello studente e della famiglia. • Delibera dell'organo competente (Consiglio di Istituto) • Definizione delle attività sociali, culturali o formative previste dal D.P.R. 134/2025. • Comunicazione formale e motivata alla famiglia.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Percorso di reintegrazione al rientro.• Archiviazione completa degli atti. |
|--|---|

Art. 4.5 – Impugnazioni. Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **cinque** giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di garanzia è costituito da sei membri designati dal Consiglio d'Istituto: due docenti, un genitore, due studenti maggiorenni, un rappresentante del personale ATA. È presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

PARTE V - GENITORI

Art. 5.1 - Partecipazione dei genitori e relativo comitato

I genitori esercitano il loro diritto-dovere di partecipazione alla vita della scuola attraverso tutti gli organismi, le modalità e le occasioni che si presentano nella vita della scuola. L'Istituto si impegna a favorire la partecipazione reale, oltre quella formale, a tutti i momenti decisivi della loro attività. I genitori hanno facoltà di costituire un comitato di genitori e di riunirsi in assemblee. Ogni assemblea o riunione del comitato dei genitori dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico previa presentazione di richiesta scritta nella quale verrà esposto l'O.d.g. sul quale verterà la riunione. Il Dirigente Scolastico autorizzerà le riunioni o assemblee in base alla disponibilità dei locali e degli orari disponibili e ne darà comunicazione ai genitori a mezzo comunicato ufficiale. Di tutte le riunioni e assemblee, sarà cura dei genitori stessi, la redazione di un verbale in apposito registro. Tutte le decisioni e deliberazioni prese dal Comitato verranno comunicate al Dirigente Scolastico che disporrà per l'attuazione o l'approvazione.

Art. 5.2 - Diritto di informazione sul profitto

I genitori hanno diritto di avere informazioni personali dagli insegnanti sul profitto ed il comportamento dei propri figli. A tale scopo ogni anno il Collegio dei Docenti fisserà l'orario di ricevimento parenti in un unico giorno. L'incontro periodico genitori docenti sarà di regola effettuato raggruppando gli insegnanti per classe, esclusi gli insegnanti delle discipline che seguano più di 3 (tre) classi (Religione, Educazione fisica etc). I genitori attenderanno fuori dall'aula il proprio turno rispettando la riservatezza del colloquio. Gli Uffici di Dirigenza cureranno lo scaglionamento degli incontri scuola famiglia così da evitare la ressa ed in modo da salvaguardare l'utilità didattica degli incontri.

Art. 5.3 - Collaborazione scuola e famiglie

Tra i genitori e l'Istituto deve essere instaurato un tempestivo scambio di informazioni riguardanti particolari situazioni degli studenti (assenze numerose, ritardi frequenti, scarso profitto, malattie contagiose, ecc.). I genitori degli studenti minori hanno l'obbligo di giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi e firmare le altre comunicazioni e gli atti inerenti ai rapporti con l'Istituto. Essi sono tenuti a depositare le proprie firme presso l'Istituto al momento dell'iscrizione.

I genitori di tutti gli alunni sono invitati a verificare quotidianamente la situazione didattico-disciplinare dei propri figli attraverso la consultazione del registro elettronico della Scuola, ritirando la password di accesso fornita dal Coordinatore di Classe e ad intervenire agli incontri scuola-famiglia organizzati dall'Istituzione scolastica, oltre a frequentare i ricevimenti orari settimanali dei singoli docenti.

PARTE VI - PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 6.1 - Compiti e competenze del personale della scuola

L'attività di tutto il personale della scuola non si esaurisce nell'espletamento delle competenze specifiche, ma, per la natura stessa della scuola, comporta compiti formativi ed obblighi di vigilanza per tutto il proprio orario di servizio. Tutto il personale della scuola, dai collaboratori scolastici al Dirigente Scolastico hanno innanzitutto un compito formativo. Il modo con cui si interagisce con l'alunno nei corridoi o allo sportello della segreteria contribuisce a costruire il rapporto del giovane con le istituzioni.

Art. 6.2 – Registro Elettronico/Utilizzo delle attrezzature informatiche ed elettroniche

Tutto il personale della scuola (Docenti e ATA) è tenuto al rispetto del presente Regolamento e dell'allegato Regolamento sull'utilizzo delle attrezzature informatiche ed elettroniche in dotazione all'Istituzione Scolastica ed in particolare tablet, LIM – Digital board e notebook (ALLEGATO 4).

Tutti docenti sono tenuti ad osservare le norme contenute nel citato Regolamento in merito all'uso del Registro elettronico.

DOCENTI

Art. 6.3 - Diritto e dovere di partecipazione del personale scolastico

Tutto il personale dell'Istituto ha il diritto e il dovere di partecipare alla gestione sociale della scuola; esercita tale diritto sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti, portando avanti un movimento di idee, di proposte, di suggerimenti maturati nella riflessione e nella discussione. Deve essere informato, in modo completo e tempestivo, sulla situazione didattica e amministrativa dell'Istituto, sulle attività e le delibere degli Organi Collegiali, sulla legislazione e sulla normativa emanata dalle autorità scolastiche.

Art. 6.4 - Orario di presenza e vigilanza in istituto

Gli insegnanti devono essere presenti in Istituto almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di lezione e vigilare affinché l'accesso degli allievi alle aule, palestre e laboratori, si svolga regolarmente.

Art. 6.5 - Vigilanza degli alunni e relativa responsabilità

Va ribadita l'importanza della vigilanza sugli alunni nei corridoi e negli altri spazi comuni durante gli intervalli, oltre che all'ingresso e all'uscita dalla scuola; tale presenza ha un valore essenzialmente preventivo. Il tempo dedicato alle assemblee di classe o d'Istituto, è a tutti gli effetti attività didattica. La vigilanza sugli alunni ricade pertanto sotto la responsabilità dei docenti dell'ora.

Art. 6.6 - Divieto di abbandono delle aule e dei laboratori

I docenti non possono abbandonare le aule o i laboratori; in casi di assoluta necessità avvertono il personale ausiliario se si tratta di un'assenza di qualche minuto, gli Uffici di Dirigenza per casi più gravi.

Art. 6.7 - Notifica degli ordini di servizio e presa visione del foglio giornaliero delle supplenze

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente degli Ordini di Servizio (Circolari, avvisi, etc.) e di ogni altro atto pubblico ufficiale collegandosi al sito dell'Istituzione scolastica <https://iisborghesefaranda.edu.it>

Tutti i docenti sono inoltre tenuti a prendere visione, ogni giorno, prima dell'inizio del servizio, del foglio giornaliero delle sostituzioni, il quale è da considerarsi formale Ordine di Servizio.

Art. 6.8 - Insegnanti a disposizione

Gli insegnanti a disposizione sono tenuti a rimanere in aula Docenti per l'intera durata delle ore a disposizione e, comunque, a comunicare al Dirigente Scolastico o al suo Collaboratore ogni diversa esigenza. La sostituzione dei colleghi assenti va compiuta nell'area disciplinare e con modalità relative alla propria funzione docente. La supplenza non può riguardare semplicemente la vigilanza sugli alunni, ma deve, ove possibile, avere un contenuto didattico.

Art. 6.9 – Variazione di orario

Qualsiasi variazione di orario dei docenti, a parte quelle giornaliere disposte con il foglio delle supplenze, deve essere preventivamente autorizzato dagli Uffici di Dirigenza.

Art. 6.10 - Uso della fotocopiatrice

Gli insegnanti dovranno evitare ogni richiesta impropria nell'utilizzo della fotocopiatrice, come la riproduzione di parti consistenti di libri, fatti salvi quei casi in cui non fosse possibile reperire a breve termine il materiale didattico di cui l'insegnante necessita per il regolare svolgimento del programma o di rilevanza di studio o di ricerca.

Art. 6.11 - Compiti del coordinatore

Il Coordinatore del Consiglio di Classe svolge funzioni di raccordo organizzativo, didattico e comunicativo, assicurando il buon funzionamento del Consiglio e la coerenza del percorso formativo della classe. In particolare:

- Presiede, se delegato, i Consigli di Classe e, tranne per le classi Quinte, stila apposito verbale.
- Controlla mensilmente le assenze degli allievi e le annota sugli appositi modelli, segnalando al docente F.S. incaricato di accertare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, le ripetute assenze e, soprattutto, gli abbandoni.
- Riceve dai docenti le segnalazioni relative a ritardi, assenze, mancate giustificazioni ed altri problemi riguardanti singoli alunni o l'intera classe e prende gli opportuni provvedimenti (segnalazione alla famiglia, al docente funzione- obiettivo per i servizi agli allievi, al referente CIC, ecc.). Nei casi più rilevanti coinvolge gli Uffici di Dirigenza.
- Raccoglie, custodisce e consegna negli Uffici di Dirigenza, alla fine dell'anno scolastico, la documentazione educativa relativa alla classe: programmazione di classe, piani di lavoro individuali, relazioni finali, programmi svolti, griglie di valutazione, ecc.
- Consegna ai genitori i risultati periodici, durante gli specifici incontri.
- Coordina la predisposizione della documentazione relativa agli Esami di Stato.
- Coordina la rilevazione delle situazioni di carenze, l'organizzazione degli interventi di potenziamento e recupero e la relativa articolazione oraria, in raccordo con gli Uffici di Dirigenza.
- Raccoglie i prospetti e le prove inerenti le verifiche di superamento delle carenze formative,

raccordandosi con gli altri coordinatori.

- Promuove e coordina, sentiti i colleghi coordinatori del corso, eventuali iniziative educative (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) curandone, se necessario, gli aspetti organizzativi.
- Sensibilizza, unitamente agli altri docenti, gli allievi al rispetto delle regole comportamentali.
- Coordina tutte le attività didattiche e organizzative della classe e l'eventuale Area di Progetto.
- Supervisiona la compilazione e cura la corretta tenuta del registro dei verbali del Consiglio di Classe: è responsabile rispetto alla correttezza formale e sostanziale del contenuto del verbale, controlla la presenza dei componenti del Consiglio di Classe e segnala gli eventuali assenti al D.S., controlla le firme e provvede ad allegare gli eventuali documenti citati a **verbale**.

Art. 6.12 - Compiti del segretario dei consigli di classe (per le classi quinte)

Il Segretario del Consiglio di Classe svolge funzioni di supporto organizzativo e documentale, con particolare attenzione agli adempimenti previsti per le classi terminali. In particolare:

- Redige i verbali delle sedute del Consiglio di Classe, assicurando completezza, chiarezza e coerenza con l'ordine del giorno.
- Cura la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione dei verbali secondo le modalità stabilite dall'Istituto, garantendo la corretta conservazione digitale e/o cartacea.
- Collabora con il Coordinatore nella predisposizione della documentazione necessaria agli scrutini finali e all'Esame di maturità (quadri di riferimento, griglie, schede informative, relazioni).
- Verifica la presenza e la regolarità degli atti richiesti per gli studenti delle classi quinte (PDP, certificazioni, documentazione integrativa), segnalando eventuali criticità al Coordinatore.
- Supporta la compilazione del Documento del 15 maggio, contribuendo alla raccolta dei materiali, alla revisione dei testi e alla coerenza formale del documento.
- Collabora alla gestione delle comunicazioni tra Consiglio di Classe, Dirigenza, famiglie e studenti, secondo le indicazioni del Coordinatore.
- Garantisce riservatezza e correttezza nella gestione dei dati personali e delle informazioni trattate durante le sedute.

Art. 6.13 - Patto educativo di corresponsabilità

L'Art.5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti introduce un nuovo "strumento" formale che impone ai genitori ed agli studenti, contestualmente all'iscrizione, la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il suddetto "Patto" (allegato al presente Regolamento) viene elaborato da apposita Commissione composta da n.2 docenti, n. 1 rappresentante dei genitori e da n. 1 rappresentante degli studenti, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica realizza le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6.14 - Uffici di segreteria – Personale amministrativo e personale tecnico

Gli uffici della segreteria realizzano una dimensione di servizio rivolto sia all'interno dell'Istituto (verso gli alunni, i docenti, il restante personale) che verso l'esterno. Costituiscono quindi unità funzionali di snodo, di concreto raccordo tra tutte le attività che si svolgono nella Scuola.

Gli assistenti tecnici costituiscono l'anello di raccordo fra gli aspetti didattici e quelli tecnico-operativi; garantiscono l'efficienza e la funzionalità dei laboratori in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.

Art. 6.15 - Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici offrono agli utenti interni ed al pubblico la prima immagine diretta della scuola, della qualità dei servizi generali, della accoglienza e della sorveglianza su tutti gli spazi scolastici. Il coordinamento di queste attività spetta al Responsabile Amministrativo.

Durante l'orario di servizio i collaboratori scolastici esplicano assidua vigilanza su gruppi di allievi loro affidati e avranno cura di informare con tempestività gli Uffici di Dirigenza di ogni circostanza che si ritenga possa turbare il regolare svolgimento dell'attività scolastica o comporti rischi di qualsiasi genere per le persone, in particolare per gli allievi. Pertanto, segnaleranno tempestivamente le classi eventualmente scoperte ed eventuali comportamenti scorretti degli alunni.

Elenco allegati:

- **Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione**
- **Norme generali sull'utilizzo dei laboratori di informatica, lingue, cat, economia aziendale, chimica.**
- **Norme generali sull'utilizzo della biblioteca**
- **Regolamento sull'utilizzo delle attrezzature informatiche ed elettroniche e sulla compilazione del Registro elettronico.**
- **DPR 249/1998 (Statuto studentesse e studenti), come modificato dal DPR 235/2007**
- **Legge 71/2017 sul cyberbullismo**
- **Linee di orientamento MIUR 2017 e 2021 per la prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo**
- **Linee guida su valutazione, educazione civica e patto di corresponsabilità.**